



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 26-06-14

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 17:30 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

BETTI CRISTIAN	P	CECCARELLI ELISABETTA	P
FORNARI FEDERICO	P	SPATERNA RODOLFO	P
COVA ELISA	P	TABORCHI MARIO	P
GIANANGELI CRISTINA	P	BRUNELLI FABRIZIO	P
PALTRICCIA FRANCESCO	P	MERLI LUCA	P
CASTELLANI DEBORA	P	GIRALDO MARIA CHIARA	P
RAICHINI MASSIMILIANO	P	CHECCOBELLI SIMONETTA	P
BOCCIO EMANUELA	P	BIANCHI PAOLA	P
SISANI SARA	P		

Partecipa il Segretario Generale VANIA CECCARANI

Presenti n. 17 - Assenti n. 0 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. FEDERICO FORNARI nella sua qualità di Presidente del Consiglio e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19/05/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO in particolare l'art. 26 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all'ultimo periodo che: *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.131 del 16/06/2014, con la quale si propone al Consiglio Comunale l'approvazione del Piano finanziario e delle tariffe per la tassa sui rifiuti per l'anno 2014;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2014, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione degli oneri imputabili al servizio e soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”);

TENUTO CONTO che:

- nella Regione Umbria non è ancora operante l'autorità competente per la gestione del servizio rifiuti prevista dalla specifica normativa regionale;
- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 27/12/2013, n. 147;
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa;
- a norma dell'art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il calcolo delle tariffe sono stati definiti, per l'anno 2014, in base al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, sezione TARI, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 sopra richiamato e tenendo conto delle stime relative alla produttività media dei rifiuti da parte delle attività operanti nel bacino di competenza, effettuate dalla società TSA Spa, comunicate in data 27/09/2013, e riportate in atti;
- che i citati coefficienti sono stati in alcuni casi modificati rispetto all'anno precedente sia per farli rientrare nei limiti previsti dal DPR 158/99, tenendo conto della facoltà derogatoria di cui al citato

art. 1, comma 652, e sia allo scopo di consentire un riequilibrio tra le categorie tenendo conto dell'effettiva produttività di rifiuti anche dal lato qualitativo;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2014 ammonta ad € 4.311.095,61 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 4.302.059,61, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 9.036,00, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013;

VALUTATO nella determinazione degli oneri complessivi da finanziare per mezzo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014 di non fare riferimento all'importo stimabile mediante l'aggiornamento dei costi dell'anno 2013 con il tasso di inflazione programmata, al netto del recupero della produttività, come prescritto dalla formula del cosiddetto "metodo normalizzato", contenuta nell'allegato al D.P.R. 158/99, poiché la semplice rivalutazione monetaria dei costi del servizio sostenuti nell'anno 2013 condurrebbe ad una stima non corretta dei reali oneri prevedibili per il 2014, tenuto conto andamento dei costi del servizio e degli smaltimenti dei rifiuti;

RICHIAMATO inoltre l'art. 44 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, relativo alle esenzioni dal tributo;

DATO ATTO che il costo delle esenzioni previste dal comma 1, lettere a), b e c) del citato art. 44, riportato nel piano finanziario del tributo, ammonta rispettivamente a:

- € 50.000,00, nuovi insediamenti di imprese, lettera a) dell'art.44;
- € 28.000,00, piccole imprese e microimprese QSV esistenti, lettera b) dell'art. 44;
- € 8.000,00, nuove imprese QSV, lettera c) dell'art 44;

RITENUTO di imputare, sulla base di quanto operato lo scorso anno in sede di definizione delle tariffe del tributo comunale per i rifiuti ed i servizi di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28/10/2013, alle utenze domestiche il 50% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 50% del medesimo costo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di proporre al Consiglio comunale di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALLEGATO "B"), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, tenendo conto dei coefficienti stimati dalla società TSA Spa, secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALLEGATO "C"), dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico;

TENUTO CONTO che la maggiorazione statale al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, prevista dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, è stata abrogata con decorrenza dal 01/01/2014;

VISTO altresì:

- l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti*

locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta unica comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, ciascuno per le proprie competenze, ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta 17 giugno 2014;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione proponendo di fare una discussione unica riguardante i punti n. 3, 4 e 5 all’ordine del giorno, come abbiamo fatto in precedenza, siccome riguardano argomenti strettamente legati, dà quindi la parola all’Assessore Baldelli per la relazione sui punti citati.

BALDELLI : “Buonasera. Come proposto dal Presidente, affronto in maniera complessiva i tre punti che riguardano la TARI, nella parte che va a definire le tariffe per l’anno 2014, nella parte che va a ridefinire le scadenze che verranno spostate, come peraltro noto ai componenti della Commissione che hanno avuto già modo di approfondire l’argomento, prevedendo sostanzialmente che la prima rata parta, invece che il 16 luglio, il 30 settembre e poi a proseguire; infine, daremo un indirizzo all’Ufficio tributi per quanto concerne la TASI, con particolare riferimento alla situazione di quelle persone che per questioni legate all’impossibilità di accedere ai CAAF, in alcune situazioni, per fare la denuncia, piuttosto che per produrre l’ISEE necessario al calcolo dell’eventuale detrazione spettante, dal momento che siamo consapevoli che i CAAF, o i commercialisti, hanno avuto questi problemi non per questioni di disorganizzazione loro, ma proprio perché i tempi erano eccessivamente contingentati dal momento in cui è stata definita la norma, quindi l’aliquota, al momento in cui si è proceduto al pagamento, proponiamo di sospendere l’irrogazione di sanzioni e di interessi fino ad una certa data.

Vado per ordine e affronto la prima delle delibere, la determinazione di tariffe TARI per l'anno 2014. Parliamo di tasse sui rifiuti, l'anno scorso la TARES, due anni fa la TARSU. Per quello che riguarda il piano finanziario, segnalo alcune questioni che a giudizio mio appaiono particolarmente interessanti.

Il volume delle agevolazioni previsto è aumentato a 420.000 euro complessivi: è una stima, ovviamente, sulla base di quelle che sono le agevolazioni previste e quelle introdotte in occasione dello scorso Consiglio comunale. Ricordo, in particolare, quella che prevede l'esenzione della TARI per le nuove imprese che vanno a insediarsi nel territorio, andando a rioccupare fabbricati, o fabbricati inutilizzati da almeno un anno. Per ciò che invece va a sostenere le piccole imprese e le micro imprese operanti nei centri storici, in questo caso l'esenzione vuole sostanzialmente restituire un po' di "fiato" – consentitemelo – a quelle imprese che operano in un tessuto economico già molto compromesso, anche a seguito della crisi.

La prima tipologia di agevolazione, oltre che favorire, vuole rendere più attrattivo il territorio, insieme ad altre misure – perché ovviamente non è solo questo –: esentare dalla TARI alcune imprese vuol dire infatti riconoscere un beneficio importante, ma insieme ad altre misure si vuole rendere il territorio di Corciano più attrattivo per l'inserimento delle imprese. Noi abbiamo in mente le piccole e le medie imprese, quella categoria che ha costituito il nerbo dell'economia del nostro Paese, e che forse può ancora essere elemento determinante per uscire da questa situazione di crisi, oramai troppo lunga. L'insediamento di impresa, nel medio, e speriamo non troppo lungo termine, laddove si verifichi, vuole dare una risposta anche alle problematiche di natura occupazionale che investono il nostro territorio, come purtroppo tutto il nostro Paese.

La terza delle nuove agevolazioni – le ricordo perché sono a nostro giudizio significative, e quest'anno pesano, sul piano finanziario, per 85.000 euro (sono le nuove agevolazioni che sono state definite nello scorso Consiglio comunale) – invece va a prevedere un abbattimento per l'importo della TARI a carico degli albergatori o degli agriturismi evitando il fenomeno del cosiddetto vuoto per pieno. Cosa significa? Sapete che la TARI, così come la TARES l'anno scorso, prevede dei coefficienti di produttività dei rifiuti che vengono definiti sulla base di stime definite a livello nazionale che noi abbiamo corretto a livello di territorio del Comune di Corciano, in ambito TSA, che però prevedono che ogni metro quadro dell'attività produttiva produca una certa quantità di rifiuti. Per gli alberghi, questo accade tanto nel caso in cui gli alberghi abbiano persone che li occupano, quanto nel caso in cui persone non ve ne siano. Questa, in un periodo di crisi in cui abbiamo verificato attraverso i dati dell'APT che c'è una flessione delle presenze nella rete alberghiera del territorio di Corciano, ovviamente è una cosa che pesa e pesa in maniera importante.

Laddove vi siano scostamenti significativi rispetto ai dati medi delle presenze, si può arrivare ad un abbattimento della TARI che mi pare arrivava fino al 70 per cento. Questo sul fronte delle agevolazioni alle imprese. Per quello che riguarda l'agevolazione alle famiglie, vengono previste agevolazioni per un importo stimato di poco inferiore ai 100.000 euro. Attraverso tali agevolazioni si vanno a premiare i comportamenti virtuosi ed i conferimenti all'isola ecologica. Abbiamo fatto un altro intervento – così affrontiamo e chiudiamo la questione sul lato delle imprese, per poi parlare di quello che verrà definito per quanto concerne l'utenza domestica – sul lato delle imprese: quello di andare a ridefinire ulteriormente i coefficienti di produttività su cui si era intervenuti, come ricorderete, già l'anno scorso. Questo perché? La norma istitutiva della TARES proponeva dei coefficienti di produttività (sono dei dati ovviamente stimati) che tuttavia, laddove fossero stati applicati in maniera acritica all'interno del nostro territorio avrebbero determinato, con riferimento ad alcune categorie produttive, aumenti estremamente significativi, dell'ordine di oltre il 600 per cento. Già l'anno scorso siamo intervenuti sui coefficienti di produttività. Chiariamo una cosa: la TARI, così come la TARES, prevede il recupero integrale dei costi del servizio. Noi abbiamo previsto che il 50 per cento dei costi fosse a carico delle aziende e il 50 per cento a carico delle utenze domestiche. Del 50 per cento a carico delle aziende, per semplicità, le famose "100 lire", le 100 lire devono essere comunque recuperate tra tutte le attività

produttive che insistono sul territorio di Corciano. L'intervento sui coefficienti di produttività consente di spalmare il costo in maniera più corretta tra le varie attività produttive. Questo è stato fatto già l'anno scorso, e nonostante questo, alcune categorie, in particolar modo i soggetti che manipolano alimenti (parlo di bar, ortofrutta, ristoranti, alberghi con ristoranti) avevano avuto comunque aumenti sensibili.

La norma quest'anno ci consente di "spostarci" rispetto ai coefficienti di produttività proposti a livello nazionale, del 50 per cento: questo ci ha consentito di ridefinire i coefficienti di produttività che consentissero di spalmare meglio il costo della TARI fra tutte le attività produttive. Questo ci consente, per le attività che l'anno scorso sono state oggetto degli incrementi maggiori, di ottenere delle riduzioni, solo per effetto dell'attività sui coefficienti di produttività, che vanno nell'ordine – ovviamente si tratta di dati medi – del 12, il 6 e l'8 per cento, a seconda delle categorie che andiamo a considerare.

Per quello che riguarda le utenze domestiche, ma questo è un beneficio che interessa comunque anche le attività produttive, il piano finanziario, tenuto conto anche del fatto che quest'anno non c'è la maggiorazione statale, consente di effettuare delle stime, sulla base delle quali, una famiglia con un appartamento medio di 100 metri quadri avrà una riduzione TARI su TARES, quindi, l'importo della nettezza urbana di quest'anno rispetto a quello dell'anno scorso, che può andare dal 12 al 16 per cento di riduzione dell'importo che verrà pagato quest'anno. Questa riduzione decresce al crescere della numerosità del nucleo familiare di cui stiamo parlando. Quindi, il nucleo familiare composto da una persona avrà il decremento più importante; man mano scenderà arrivando al 12 per cento per i nuclei familiari di sei o più persone. Questo ovviamente è coerente con la logica tanto della TARI quanto della TARES dell'anno scorso, che chi più produce più paga, quindi è ragionevole che i nuclei familiari in cui siano presenti più persone producano più rifiuti del nucleo familiare in cui invece vi siano una, due o tre persone. Questo sul fronte della TARI.

Proponiamo anche al Consiglio, come ho detto nell'introduzione del discorso, un rinvio della prima scadenza per il pagamento della TARI. La scadenza originaria era quella del 16 luglio; per due ordini di motivi, noi riteniamo che sia opportuno, in questo momento, prevederne lo spostamento, mantenendo sempre le tre rate. L'aumento delle rate da due a tre, ovviamente viene confermato, ma lo prolunghiamo ulteriormente nel tempo, in maniera tale da diluire il carico fiscale sui cittadini. Quindi, la prima rata sarà il 30 settembre, la seconda rata il 30 novembre, la terza rata il 31 marzo 2015, quindi scavalliamo l'anno. Le ragioni sono ovviamente il fatto che c'era, a nostro giudizio, una eccessiva vicinanza, in questo momento, tra la scadenza dell'IMU e della TASI, perché il Comune di Corciano è uno dei 2.000 Comuni virtuosi d'Italia che ha definito le aliquote, quindi può andare all'approvazione del bilancio in tempi ragionevoli. Io ritengo che dal momento che gli altri Comuni hanno tempo, mi pare, fino a settembre per la delibera delle aliquote della TASI, ci sarà un rinvio di quelli che sono i termini per l'approvazione del bilancio preventivo possibile che ci riporterà di nuovo alla fine dell'anno, come è accaduto l'anno scorso. Andare a fare un bilancio preventivo a settembre piuttosto che a ottobre, mi pare che sia un nonsenso, anche perché blocca ogni progetto che eventualmente l'Amministrazione vuole andare a realizzare, dovendo operare diversamente per dodicesimi.

Il secondo motivo è quello di dare un tempo congruo: mentre per TASI ed IMU il contribuente va in autoliquidazione, quindi calcola autonomamente l'importo che deve corrispondere, per la TARI siamo noi che emettiamo i ruoli. L'anno scorso noi siamo stati "vittima" di un disservizio importante che abbiamo riscontrato per quello che riguarda il servizio di postalizzazione dei ruoli, per cui vi sono state famiglie che hanno ricevuto i ruoli dopo la scadenza, tant'è che anche in quel caso noi sospendemmo l'irrogazione di sanzioni ed interessi. La cosa paradossale è che alcuni palazzi in alcune vie ricevevano i ruoli, altri palazzi non li ricevevano. Dal momento, allora, che il termine del 16 luglio è domani, volendo evitare di aggiungere tensione in un momento che mi pare particolarmente delicato, abbiamo ritenuto opportuno, quando non necessario, spostare il termine, in maniera tale da avere tempi più

lunghe per la consegna dei ruoli ed evitare quella situazione di disagio che si è verificata l'anno scorso per quanto concerne la TARES.

Il terzo provvedimento, anche questo va nella logica di essere vicini al contribuente, in questo periodo, perché per quanto per quanto concerne la TASI, come ho detto all'inizio, noi abbiamo verificato l'esistenza di un collo di bottiglia. Nei giorni scorsi siamo stati in collegamento tanto con i CAAF quanto con gli studi dei commercialisti. La norma, la stessa norma istitutiva della TASI, presenta profili, forse, di eccessiva superficialità. Lascio stare il discorso che è meno progressiva rispetto all'IMU, per cui se uno introduce detrazioni paradossalmente gli aumenti si concentrano sulle fasce di reddito più deboli, o comunque sulle categorie, sulle abitazioni che hanno rendite catastali più modeste. I Comuni avevano tempo fino al 23 maggio, con un quadro normativo che cambiava di settimana in settimana, per la definizione delle aliquote. Gli elenchi ufficiali attraverso cui veniva data pubblicità ai Comuni, e quindi alle aliquote che i Comuni avevano deliberato, veniva pubblicato, mi pare, entro il 31 maggio; i contribuenti avevano tempo dal 31 maggio al 16 giugno per fare eventualmente la dichiarazione o per farsi calcolare l'ISEE nel caso in cui avessero avuto intenzione di avvalersi delle detrazioni, o semplicemente, pur non avendo diritto alle detrazioni, se non volevano utilizzare, per qualsiasi motivo, per esempio, l'applicativo presente sul sito internet del Comune di Corciano, che comunque consente il calcolo preciso e puntuale dell'importo tanto della TASI quanto dell'IMU.

Noi allora abbiamo visto che si era creato un collo di bottiglia, delle vere e proprie file ai CAAF, con cittadini che erano giustamente preoccupati per il fatto di poter essere inadempienti non tanto per una loro volontà, quanto per l'oggettiva impossibilità di farsi fare la dichiarazione TASI, o comunque il modello ISEE. Sulla base di questo, abbiamo assunto in Giunta, e siamo ora a proporre al Consiglio un atto di indirizzo a cui abbiamo dato, ovviamente, immediatamente pubblicità, in maniera tale da alleggerire il carico d'ansia che avevamo avvertito nella popolazione. Sostanzialmente, ferma restando la data del 16 giugno, che è un termine improcrastinabile perché viene definito da una norma statale, andiamo a prevederne nella sostanza un differimento, perché diamo indirizzo all'Ufficio Tributi di sospendere l'irrogazione di sanzioni e interessi fino al 31 luglio, per gli eventuali pagamenti tardivi, o che comunque dovessero essere successivi al 16 giugno. Perché il 31 luglio? In Italia si è andati un po' a caso su questa data: chi ha scelto il 7 luglio, chi il 12 luglio. Con la Giunta abbiamo riflettuto su una norma precisa dello Statuto del contribuente, che prevede che tra il momento in cui viene definita una norma, o comunque viene modificata una norma, che quindi ha effetto anche dal lato impositivo sui cittadini, e il momento in cui il cittadino dà applicazione a quel cambiamento, debbano passare, sulla base dello Statuto del contribuente, appunto, sessanta giorni. Noi abbiamo voluto restituire dignità a una norma che troppo spesso viene invece gestita in maniera eccessivamente superficiale. Da qui, quindi, la definizione del termine del 31 luglio. Queste sono le tre delibere. Non so se ci sono richieste di chiarimenti."

Chiede la parola il consigliere Merli:

"Una veloce dichiarazione di voto. Premesso che rimane la grande preoccupazione per l'onerosità delle imposte dei Comuni, perché non è solo relativamente al Comune di Corciano che mi riferisco, devo dire, invece, che questa volta, Assessore, avete lavorato veramente nell'interesse di tutti, dalle imprese alle famiglie. Pur rimanendo un'imposta onerosa, credo che abbiate fatto di tutto affinché si potesse contenere il prelievo, soprattutto nelle imprese, cosa che mi preoccupa in particolare, e nelle famiglie, anche in relazione a quelle meno numerose, perché hanno più difficoltà.

Per quanto mi riguarda, quindi, nonostante parliamo di imposta, avrete il mio voto favorevole."

Prende la parola la consigliera Bianchi: "Perfetto. Quindi, il nostro voto è contrario sul punto n. 3 e sul punto n. 4, mentre è favorevole sul punto n. 5.

Rapidissimamente: perché noi siamo contrari all'impianto della norma? Siamo contrari perché secondo noi l'unico discorso che può funzionare, in termini di rifiuti e di abbattimento della quantità di rifiuti è la tariffa puntuale, cioè, si paga soltanto sul rifiuto indifferenziato. È l'unica tariffa che può stimolare il cittadino a produrre meno rifiuti, e soprattutto fa sì che il cittadino non paghi due volte, cioè, una volta nel momento in cui gli si offre il servizio di porta a porta, quindi di smaltimento di rifiuti, e poi, la seconda volta, quando si porta il rifiuto in discarica. Per quanto riguarda invece il punto n. 5 voteremo a favore, perché chiaramente senza una tolleranza sull'ultimo termine di pagamento della TASI, come avevamo anche previsto, si potevano creare dei disagi per i cittadini, visto che andava presentata un'autodichiarazione e non tutti sono in grado di fare il calcolo con il *software*. Apprezziamo il fatto che non si conteggino gli interessi fino al 31 luglio."

Consigliera CHECCOBELLI :

"Vorrei aggiungere soltanto una precisazione a quello che ha detto Paola. Sostanzialmente, siamo contrari all'impianto della norma sia per un discorso strettamente economico, appunto legato alla tariffazione che viene imposta ai cittadini, ma anche per la mancata sensibilizzazione dei cittadini da parte del Comune sul fatto che continuare nella produzione di quantità enormi, appunto, di indifferenziata, produce anche danni alla salute. C'è quindi l'aspetto economico, ma c'è anche l'aspetto strettamente connesso al benessere dei cittadini, di cui i cittadini sono consapevoli e che, visto che l'interrogazione sembra che non possa essere trattata, sollecitiamo a considerare in maniera seria."

Consigliera BOCCIO:

"Credo che tutto quello che poteva fare questa Amministrazione per contenere e per rendere più eque possibili le imposte e le tasse ai cittadini, l'abbia sempre fatto. Anche l'anno scorso infatti, come ricordava l'Assessore, abbiamo fatto un enorme lavoro, cercando un'intesa con gli altri Comuni e con TSA, e facendoci certificare dei coefficienti di produzione effettivi, diversi da quelli che forniva il Governo. In questo modo siamo riusciti a ridurre e a rendere sostenibili *in primis* alle imprese, ma anche alle famiglie, gli aumenti assolutamente sproporzionati che avrebbero certamente messo in ginocchio diverse realtà economiche del territorio.

Detto questo, io credo che vada rimarcato un po' tutto l'impianto, vista la sensibilità rispetto al contenimento ma anche rispetto alla giustizia sociale data nella TASI, attraverso l'imposizione dello 0,8 da utilizzare per le detrazioni di cui possono usufruire quelli che hanno una certa rendita e che hanno un reddito fino a o inferiore a 15.000 euro. Perché lo dico? A parte il fatto che è una questione di intelligenza, anche dal punto di vista economico, perché sappiamo che l'economia e la crescita ripartono se ripartono i consumi. Per cui è evidente, rimettendo i soldi in tasca a chi ne ha meno, che queste fasce li spenderanno subito, per cui avremo comunque un beneficio anche a livello generale. La stessa natura della TASI, del resto, è regressiva: perché? Perché essendo un'aliquota fissa e non un'aliquota a scaglioni come l'IRPEF, che è proporzionale per scaglioni, è evidente che tu rispetto a chi ha un reddito di 5.000 e ad uno che ha un reddito di 1.000, vai a colpire molto di più quello che guadagna 1.000. Essendo la capacità reddituale molto inferiore, il sacrificio di quello che guadagna meno per pagare la stessa imposta sarà certamente molto superiore di quello che ha il reddito più alto. Per cui, introdurre un elemento di perequazione all'interno di una tassa di questo tipo è assolutamente non apprezzabile, ma secondo me doveroso. Infatti, una delle pochissime cose che è rimasta ai Comuni, nell'ambito di tutte le divisioni che possono prendere a livello impositivo, noi abbiamo scelto di applicarla. Come ho scritto, tra l'altro, anche sull'articolo di *Corciano Note*, credo che questo sia assolutamente da sottolineare, perché queste sono scelte politiche che hanno un senso, una visione della società e una visione della coesione sociale che si vuole dare al territorio. Questo sta cercando di fare questa Amministrazione. Sulla TARI non rispondo perché l'Assessore non c'è; pertanto, chi sarà titolato a rispondere, risponderà. Non essendo un argomento di mia competenza, al di là del fatto che

noi abbiamo fatto quello che potevamo per contenere il costo relativo al pagamento della TARI, chi dovrà rispondere, in quanto appunto investito della carica relativa, risponderà. Scusa, Felici, ma da qui non ti vedevo.”

Consigliere SPATERNA:

“Due parole, tanto per rispondere alle osservazioni che ha fatto la consigliera Checcobelli. Due dati forse molto significativi: stando al rapporto sui rifiuti dell’anno 2012-2013, il Comune di Corciano ha prodotto 1.100 tonnellate in meno di rifiuti; la riduzione *pro capite* è di 80 chili per abitante nel Comune di Corciano: questi sono già dati significativi che possono rappresentare il lavoro svolto da questa Amministrazione. In più, è da tenere presente – ultimo dato, molto significativo – che nel 2012, il Comune di Corciano avevano una raccolta differenziata del 44 per cento; nel 2013, siamo saliti al 59 per cento, talché il nostro è ritenuto il Comune più virtuoso dell’ATI. Io credo che questi siano dati altamente significativi, altamente realistici, che noi possiamo andare a verificare tramite internet. Pertanto, possiamo dire che il Comune di Corciano, e ringrazio anche per l’appunto che ha fatto il consigliere Merli, è un Comune virtuoso, e che noi abbiamo intrapreso un percorso che ci porta a raggiungere obiettivi fissati dallo Stato. Ovviamente, il mio è un voto altamente favorevole.”

Consigliera CHECCOBELLI:

“Vorrei solamente puntualizzare quanto ha detto il Consigliere Spaterna. Io mi riferivo sostanzialmente all’atto di indirizzo Strategia Rifiuti zero che abbiamo votato il 28/11/2013, con il quale questo Consiglio ha preso un impegno ben preciso – avevo fatto un’interrogazione a questo proposito –: l’impegno per il 2014 era il 65 per cento di raccolta certificata, entro il 2014 e il 70 per cento nel 2015. I dati che abbiamo al 59 per cento, quindi, sono comunque inferiori per quanto riguarda il 2013. Per il 2014 è tutto da verificare, però c’era anche un progetto di sensibilizzazione della popolazione, in particolare di dare mandato alla Giunta comunale per l’attuazione di un percorso e delle relative fasi operative, con avvio della fase preliminare che si doveva concludere entro novanta giorni dall’esecutività del provvedimento, il primo; istituire l’osservatorio Corciano verso Rifiuti zero, con compiti di monitoraggio del percorso, dando mandato alla Giunta di indicarne i componenti. Queste sono cose che abbiamo votato, ma di cui ad oggi non abbiamo nessuna notizia. Il mio appunto era soprattutto legato a questa fase: io abito in un condominio dove c’è un cassonetto comune a tutti i condomini; all’inizio c’era il rispetto – apro il cassonetto vedi quello che c’è dentro –; adesso c’è la plastica. Sta abbassandosi, cioè, il livello di collaborazione dei cittadini, probabilmente perché, appunto, sul territorio vanno fatte anche delle azioni specifiche per poter mantenere alta l’attenzione, e noi ci eravamo presi questo impegno. Ad oggi, lettera morta. Novanta giorni da novembre sarebbero tre mesi; siamo a fine giugno, e ancora non si sa nulla di questo che avevamo votato.”

Consigliere BRUNELLI :

“Io aggiungerei poche cose. Sono d’accordo sia con Emanuela, che ha spiegato bene e anche con i dati che ha riportato Rodolfo. Chiaramente, sul territorio andrà fatto qualcosa di più. Lo abbiamo votato, e sicuramente questo contribuirà ad aumentare la consapevolezza dei cittadini e a fare aumentare quei dati che sicuramente dovranno portarci verso quell’obiettivo che ci eravamo prefissati. Rispetto alla TARES dell’anno scorso, anche lì era stato fatto un buon lavoro per quello che si poteva, con i tempi che erano stretti e con le molte incognite che c’erano l’anno scorso. Quest’anno, nonostante

ulteriori cambiamenti normativi e legislativi, credo che il tiro sia stato ridefinito e fissato in maniera ancora migliore: mi riferisco alle agevolazioni introdotte per le imprese. In un momento di difficoltà e di crisi economica, credo che anche queste cose possano aiutare, come le agevolazioni per le famiglie, soprattutto per i nuclei più piccoli.

Chiaramente, dovremo ancora lavorare, ci sono cose che potremmo ancora migliorare: il rinvio della data della prima rata della TASI credo che sia un segnale molto importante che abbiamo dato ai cittadini. Chiaramente, quindi, annuncio il mio voto favorevole.”

Consigliere TABORCHI :

“Anch’io intervengo per dichiarazione di voto. Come è stato detto, do atto alla Giunta del lavoro fatto rispetto alla rideterminazione delle tariffe. C’è da dire che comunque la Giunta si è anche confrontata in maniera costante con i gruppi di maggioranza, affinando anche il tiro rispetto all’obiettivo che si voleva raggiungere. Riconfermo, in questa sede, cose che praticamente ho detto anche altre volte: su queste scelte, i margini di manovra delle Amministrazioni locali sono ridotti veramente al lumicino. Quindi, è comprensibile lo sforzo che è stato fatto per rendere più giusta una tariffa. Forse, chi determina e chi definisce le leggi a livello nazionale, non capisce bene quali sono poi le ricadute a livello locale. Probabilmente, ci troveremo ad affrontare questioni ancora più complesse e più difficili sul piano della giustizia sociale, quando affronteremo anche la discussione sul bilancio di previsione, nel prossimo Consiglio. Anch’io, quindi, mi associo agli altri colleghi della maggioranza, esprimendo il voto favorevole mio e del Gruppo.”

Prende la parola il Sindaco:

“Solo per puntualizzare alcune questioni, più che altro relative al punto n. 5, quindi al discorso della TASI. Naturalmente sappiamo tutti bene che questi sono stati giorni particolari, quindi, l’arrivo delle comunicazioni e la necessità di arrivare al pagamento TASI ha generato sicuramente, e lo sappiamo bene tutti, preoccupazione, e in qualche caso rabbia, facendo il confronto con l’anno scorso. Noi sappiamo bene che l’introduzione della TASI non è altro che la reintroduzione, chiamata in un altro modo, dell’IMU sulla prima casa, perché poi il meccanismo e le coperture sono esattamente quelle. Si tende a far riferimento all’esborso dell’anno scorso, dove non c’era sostanzialmente il pagamento dell’IMU sulla prima casa, perché tolto dal Governo. A Corciano si era pagata esclusivamente la mini IMU, data sostanzialmente dalla differenza fra l’aliquota base e l’aliquota messa nel 2012 dal Comune di Corciano. Quindi, naturalmente, il raffronto va fatto fra quello che si paga quest’anno con la TASI e quello che si pagò nel 2012 con l’IMU, eccetera. Noi abbiamo abbassato l’IMU, sostanzialmente, per fare spazio alla TASI, ma IMU più TASI non può superare l’IMU del 2012. Questo è qualcosa di importante. Quindi, paragonare 2014 e 2013 è come paragonare mele e pere, perché si tratta di un tributo che era stato tolto. Il paragone va fatto con il 2012.

Un’altra questione importante che sicuramente vi avranno sottoposto, e che naturalmente non possiamo sottovalutare è la domanda “perché il Comune non ci ha mandato il calcolo già fatto e bisogna andare a spendere, quando va bene, 10 euro al CAAF, se non di più (anzi, in molti dei casi, di più)?”.

Allora: il bollettino non può essere mandato già precompilato, soprattutto quest’anno, con l’importo quindi già calcolato, perché quest’anno, avendo stabilito che le detrazioni avvengono in base alla presentazione del documento relativo all’ISEE delle persone, il Comune non può ovviamente conoscere la situazione patrimoniale e reddituale dei contribuenti, quindi, se può conoscere i dati catastali delle persone, non può conoscere quelli patrimoniali. Quindi, l’invio della comunicazione con l’importo già precompilato non è stato possibile, e non era assolutamente possibile per questo tipo di problematica.

Sulla questione TARI, come sappiamo bene, il lavoro è stato effettivamente grosso. Le misure legate allo sgravio per tre anni per chi arriva ad investire nel Comune di Corciano e riutilizza capannoni non

utilizzati da almeno un anno, e per chi investe nei centri storici, sono sicuramente misure importanti. Nonostante le diminuzioni, i corrispettivi, quello che c'è da pagare, continuano ad essere alti, questo è vero, è logico e lo sappiamo bene. Noi dovremmo compiere, è un impegno di questa Amministrazione, del Consiglio comunale, un'azione forte sul piano finanziario legato alla gestione dei rifiuti. Questo sicuramente sarà un impegno che dovremmo porci tutti insieme, quindi senza vincoli di parti politiche, è un impegno importante, una sfida politica importante, per arrivare a raggiungere risultati ancora più forti, che possono andare oltre il 16 per cento, che comunque è un risultato molto importante, anche perché deriva da una contrattazione forte, effettuata dal Comune di Corciano nelle sedi appropriate in sede ATI e in sede di TSA, dove il Comune di Corciano è stato capofila. Questa è una riduzione importante, che non nasconde la pesantezza del tributo, ma naturalmente è un inizio per iniziare a riequilibrare un esborso della cittadinanza.

Mi fa molto piacere che venga rilevato anche da una dell'opposizione lo sforzo per arrivare a contenere il disagio che comunque c'è, questo lo sappiamo bene: sarebbe negare l'evidenza, mettere la testa sotto la sabbia, ma comunque è giusto sottolineare come l'impegno di questa Amministrazione sia stato rivolto verso l'attenuazione del disagio che comunque c'è, comunque è vero, e comunque bisognerà lavorare nei prossimi anni per andarlo a ridurre in maniera ancora più consistente.”

In assenza di ulteriori interventi viene posto in votazione il punto n. 3 all'ordine del giorno;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti 17, voti favorevoli 15, voti contrari 2 (Checcobelli e Bianchi), astenuti --;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2014, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione degli oneri imputabili al servizio e soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A")
- 3) di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe del tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO "B"), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato dall'allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALLEGATO "C");
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
- 5) di dare altresì atto che le tariffe sopra richiamate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del Bilancio di previsione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, mediante inserimento nell'apposito sistema web.

Quindi , ravvisata l'urgenza per le motivazioni espresse in premessa

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti 17, voti favorevoli 15, voti contrari 2 (Checcobelli e Bianchi), astenuti --;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4 comma del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

F.to Baldoni Stefano

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

F.to Cillo Francesco

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

F.to Baldoni Stefano

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VANIA CECCARANI

IL PRESIDENTE
F.to FEDERICO FORNARI

=====
Pubblicazione Albo Pretorio n. 1450 del 17-07-14

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal **17-07-14** al **01-08-14** come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Corciano, lì 17-07-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VANIA CECCARANI

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, lì 23-07-14



IL Segretario Generale
VANIA CECCARANI

=====
La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 26-06-2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Corciano, lì 17-07-14



IL Segretario Generale
VANIA CECCARANI

ALLEGATO A: PIANO FINANZIARIO

ALLEGATO B: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2014.

TARIFFA ANNUALE PER LE UTENZE DOMESTICHE

n° comp	q.fissa (€/mq)	q.variabile (€/mq)
1	1,085	41,63
2	1,186	74,94
3	1,287	83,27
4	1,388	91,59
5	1,476	120,74
6 o più	1,552	141,55

TARIFFA ANNUALE UTENZE NON DOMESTICHE

Num	Attività esercitata	quota fissa (€/mq)	quota variabile (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,329	1,321
2	Cinematografi e teatri	3,090	1,749
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,985	0,549
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,403	1,922
5	Stabilimenti balneari	2,866	1,609
6	Esposizioni, autosaloni	1,478	0,829
7	Alberghi con ristorante	4,836	2,746
8	Alberghi senza ristorante	3,627	2,060
9	Case di cura e riposo	4,791	2,702
10	Ospedali	4,612	2,609
11	Uffici, agenzie, studi professionali	5,597	3,158
12	Banche ed istituti di credito	4,344	2,444
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,105	2,884
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6,135	3,449
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,851	2,170
16	Banchi di mercato beni durevoli	5,956	3,367
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5,015	2,834
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,433	2,499
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,374	3,032
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,985	2,252
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,941	2,225
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,299	4,111
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,986	3,927

24	Bar, caffè, pasticceria	6,807	3,845
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,672	3,768
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,672	3,762
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,449	5,342
28	Ipermercati di generi misti	6,583	3,710
29	Banchi di mercato genere alimentari	7,792	4,394
30	Discoteche, night club	8,195	4,622

ALLEGATO C: ALLEGATO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2014

1) COSTI DEL SERVIZIO

La determinazione delle tariffe del tributo è stata condotta, sulla scorta di quanto previsto dal D.P.R. 158/99, richiamato dall'art. 1, comma 651, della l. 147/2013, allo scopo di consentire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come prescritto dall'art. 1, comma 654, della medesima legge e dall'art. 5, comma 3, del D.L. 102/2013.

L'ammontare complessivo del gettito necessario per realizzare la copertura sopra indicata è quello risultante dal piano finanziario del servizio, riportato nell'allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo.

Si evidenzia che non si è provveduto alla rivalutazione dei costi complessivi indicati nel predetto piano finanziario, prevista dal D.P.R. 158/99, in quanto gli stessi si riferiscono alle stime puntuali operate per l'anno 2014. Infatti, la determinazione dei costi stimati per l'anno 2014 sulla base dei costi dell'anno precedente rivalutati per tenere conto della svalutazione monetaria al netto del recupero della produttività, avrebbe comportato una non corretta stima dell'onere complessivo.

Si evidenzia che quanto sopra è stato operato anche secondo quanto previsto dalle "linee guida per l'elaborazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" rese disponibili nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2) IMPUTAZIONE DEI COSTI ALLE CATEGORIE DI UTENZE

La suddivisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve essere eseguita, in virtù dell'art. 4 del D.P.R. 158/99, in base a criteri razionali, che assicurino l'agevolazione per l'utenza domestica prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013.

Nella determinazione delle tariffe, allo scopo di perseguire l'obiettivo previsto dalla norma appena citata, si è operata la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche in base a quanto già stabilito nella deliberazione di approvazione delle tariffe della TARES dell'anno 2013, imputando alle utenze domestiche il 50% dei costi.

3) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI

Il calcolo delle tariffe necessarie per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura dei costi del servizio è stato operato sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, apportando alcune correzioni per ciò che concerne la determinazione dei coefficienti di ponderazione, come consentito dall'art. 1, comma 652 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 2 del D.L. 16/2014. A tal fine sono state riclassificate le utenze domestiche in base alla numerosità degli occupanti, secondo i criteri previsti dal regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, sezione TARI, allo scopo di ottenere la distribuzione delle famiglie e delle superfici calpestabili imponibili per numero di occupanti. Le superfici calpestabili sono state ricavate dalla dichiarazioni/accertamenti Tares e Tarsu presentate/effettuati fino al 2013 (art. 1, comma 646, della L. 147/2013).

Per le utenze non domestiche si è proceduto alla riclassificazione dei contribuenti sulla base delle categorie contenute nell'allegato al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, sezione TARI, ottenendo la distribuzione del numero dei contribuenti e delle superfici calpestabili imponibili per categoria di attività.

La ripartizione dei rifiuti prodotti tra le categorie di utenza è stata operata, in mancanza di una precisa rilevazione da parte del soggetto gestore del servizio, stimando i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche mediante i coefficienti di produttività di rifiuti *Kd*.

Si riportano di seguito i coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe:

Coefficienti Ka: come da DPR 158/1999

Coefficienti Kb:

n° comp (n)	Coeff Kb(n)
1	1,00
2	1,80
3	2,00
4	2,20
5	2,90
6 o più	3,40

Coefficienti Kc e Kd

Attività esercitata (ap)	Coeff Kc(ap)	Coeff Kd(ap)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,81
Cinematografi e teatri	1,15	6,37
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,22	2,00
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	7,00
Stabilimenti balneari	0,64	5,86
Esposizioni, autosaloni	0,33	3,02
Alberghi con ristorante	1,30	10,00
Alberghi senza ristorante	0,96	7,50
Case di cura e riposo	1,07	9,84
Ospedali	1,03	9,50
Uffici, agenzie, studi professionali	1,25	11,50
Banche ed istituti di credito	0,86	8,90
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,14	10,50
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,37	12,56
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90
Banchi di mercato beni durevoli	1,33	12,26
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	10,32
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	9,10
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,20	11,04
Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,10
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,98	14,97
Mense, birrerie, amburgherie	1,90	14,30
Bar, caffè, pasticceria	1,68	14,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	13,72
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	13,70
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,23	19,45
Ipermercati di generi misti	1,47	13,51
Banchi di mercato genere alimentari	2,18	16,00
Discoteche, night club	1,52	16,83

In proposito si evidenzia che:

- i coefficienti Kb sono stati modulati nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 158/99, con l'obiettivo di agevolare i nuclei familiari più numerosi ed alleggerire l'impatto del tributo;
- i coefficienti Kc e Kd sono stati parametrati in modo da rientrare entro i limiti previsti dal DPR 158/99, come derogati ai sensi dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 2 del D.L. 16/2014, in base alle fasce di coefficienti stimate dalla società TSA Spa, tenuto conto delle peculiarità del territorio e del tessuto economico locale.

In ogni caso la maggior parte dei coefficienti sono stabiliti altresì all'interno dei range contenuti nel DPR 158/99. I coefficienti Kc sono stati calcolati come rapporti relativi dei coefficienti Kd , così come avviene nel DPR 158/99. L'impostazione dei coefficienti di produttività quali-quantitativa impiegati risulta comunque compatibile con il principio del "chi inquina paga".